SENT. 126/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Daniela ACANFORA	Presidente
Ida CONTINO	Consigliere
Roberto RIZZI	Consigliere-relatore
Maria Cristina RAZZANO	Consigliere
Ilaria Annamaria CHESTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sugli appelli, in materia di responsabilità amministrativa, iscritti al n. **61370** del registro di segreteria,

avverso

le sentenze della Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria n. 47/2023, depositata in data 14/4/2023 (sentenza-ordinanza) e n. 211/2023, depositata in data 12/12/2023

promossi da

1) **TRIPODI Ermete**, nato a Reggio Calabria il 18/10/1951, c.f. TRPRMT51R18H224X, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Melissari (pec melissari@pec.it),

[APPELLANTE PRINCIPALE]

2) **STUDIO RADIOLOGICO S.R.L.**, P.I. 00582970802, subentrato,

con atto pubblico del 27/2/2018, allo «Studio Radiologico S.A.S. di Fiscer Francesco & C.», in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Walter Carabetta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe d'Ottavio (pec avv.giuseppe.dottavio@pec.giuffre.it) e Angelo Lalli (pec angelolalli@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Giuseppe Mercalli, n. 13

[APPELLANTE INCIDENTALE]

3) **FISCER Francesco**, nato a Siderno (RC) il 23/12/1946, c.f. FSCFNC46T23I725L, rappresentato e difeso, dagli avv.ti Angelo Lalli (pec angelolalli@ordineavvocatiroma.org) e Gaetano Cesario (pec gaetano.cesario@avvocatilocri.legalmail.it) elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via Giuseppe Mercali, n. 13

[APPELLANTE INCIDENTALE]

4) **STALTARI Pasquale**, nato a Locri (RC) il 13/3/1951, c.f. STLPQL51C13D976K, rappresentato e difeso dall'avv. Natale Polimeni (pec natale.polimeni@avvocatirc.legalmail.it.),

[APPELLANTE INCIDENTALE]

contro

- **PROCURA GENERALE** presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale *pro-tempore;*
- **PROCURA REGIONALE** presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, in persona del Procuratore regionale *pro-tempore*

e nei confronti di

- **FALCONE Giuseppe**, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 2/1/1965 (c.f. FLCGPP65A02F112M);
- **BARILLARO Salvatore**, nato a Marina di Gioiosa Jonica (RC) il 17/9/1961 (c.f. BRLSVT61P17E956U);
- **DELFINO Raimondo**, nato a Frosinone il 17/2/1967 (c.f. DLFRND67B17D810F);
- **VARTOLO Antonio**, nato a Stilo (RC) l'1/8/1951 (c.f. VRTNTN51M01I956G);
- **LOGOZZO Bruno**, nato a Polistena (RC) il 2/7/1936 (c.f. LGZBRN36L02G791F);
- **NOCERA Daniela**, nata a Reggio Calabria il 31 maggio 1979 (c.f. NCRDNL79E71H224Z);
- **GIOFFRE' Santo**, nato a Seminara (RC) il 13 maggio 1954 (c.f. GFFSNT54E13I600S);
- **LATELLA Giuseppe Maria**, nato a Reggio Calabria il 24 dicembre 1968 (c.f. LTLGPP68T24H224S);
- **SORRENTINO Francesco**, nato a Torre Annunziata (NA) il 9 marzo 1984 (c.f. SRRFNC84C09L245Q);

VISTI gli atti di appello.

VISTI gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nell'udienza del 4/2/2025, con l'assistenza della dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore, cons. Roberto Rizzi, l'avv. Pasquale Melissari, in rappresentanza dell'appellante principale TRIPODI Ermete, nonché, per delega dell'avv. Natale Polimeni (che ha limitato la presenza alla fase di

apertura dell'udienza), in rappresentanza dell'appellante incidentale STALTARI Pasquale, gli avv.ti Giuseppe d'Ottavio e Angelo Lalli, in rappresentanza dell'appellante incidentale STUDIO RADIOLOGICO S.R.L., gli avv. Angelo Lalli e Gaetano Cesario, in rappresentanza dell'appellante incidentale FISCER Francesco, ed il rappresentante della Procura generale, v.p.g. Fabrizio Cerioni.

FATTO

Con delibera n. 310 del 12/3/2015, avente ad oggetto *"Debiti pregressi ASP RC - accordo transattivo raggiunto con la Struttura STUDIO RADIOLOGICO FISCHER s.a.s. di Francesco Fiscer & C."*, l'Azienda sanitaria provinciale (d'ora in avanti ASP) di Reggio Calabria, a seguito di transazione stipulata in data 26/2/2015 (nel quadro della ricognizione del debito pregresso nell'ambito del "Piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria"), riteneva che *"tra i debiti iscritti nel corrente bilancio aziendale figura una posizione complessiva debitoria, nei confronti della Struttura Privata Accreditata «Studio Radiologico Fischer s.a.s. di Francesco Fiscer & C.» per un equivalente economico di € 5.822.024,33, oltre interessi di mora e spese accessorie"*.

Conseguentemente, con mandato di pagamento n. 5756 del 3/4/2015 veniva corrisposta allo "STUDIO RADIOLOGICO FISCHER s.a.s. di Francesco Fiscer & C." la somma complessiva di € 7.974.219,16, a comporre la quale concorrevano i seguenti importi:

- € 5.822.024,33 per sorte capitale;

- € 2.054.056,57 per interessi di mora (a fronte degli interessi maturati globalmente pari ad € 2.738.742,09);

€ 98.138,26 per spese legali, contributi unificati e spese di registrazione.

La Procura regionale, sulla base degli esiti degli approfondimenti istruttori compiuti dalla Guardia di Finanza, reputava che larga parte dell'importo riconosciuto spettante alla struttura convenzionata e, segnatamente, la somma di € 4.020.225,75 (di cui € 2.971.763,73 per quota capitale e € 1.048.462,02 per interessi) fosse, in realtà, già stata dalla medesima incassata o attraverso la cessione *pro solvendo* a varie società di factoring di crediti o in esito al pagamento di acconti.

L'azione di responsabilità amministrativa veniva esercitata, dapprima, nei confronti di:

- "STUDIO RADIOLOGICO S.R.L.", subentrato, con atto pubblico del 27/2/2018, allo "STUDIO RADIOLOGICO S.A.S. di Fiscer Francesco & C." – in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Strangio Antonino, (di seguito solo "STUDIO RADIOLOGICO");
- FISCER Francesco in proprio ed in qualità di legale rappresentante dello "STUDIO RADIOLOGICO S.A.S. di Fiscer Francesco & C." all'epoca delle contestazioni;
- dei componenti del gruppo di lavoro costituito in seno all'ASP ed investito della problematica "*pagamenti debito pregresso 2012 e ante"* che risultavano aver avuto un rilevante coinvolgimento nella vicenda (dalla deliberazione n.310/2015, infatti, risultava che detto gruppo di lavoro, "*dopo aver esaminato il contenzioso in essere e valutato ogni singola posizione debitoria*", avesse predisposto la "*proposta di atto transattivo*"): Salvatore BARILLARO,

Raimondo DELFINO, per il “Servizio Specialistica Accreditata”;

Giuseppe FALCONE per il "S.O.C. Economico Finanziario"; Giuseppe Maria LATELLA per l'"Ufficio Affari Legali"; Bruno LOGOZZO per lo "Staff di Direzione strategica"; Daniela NOCERA per lo "Staff di Direzione strategica"; Antonio VARTOLO, Direttore dell'Ufficio Economico- Finanziario dell'ASP;

e, successivamente (con invito a dedurre integrativo) nei confronti di:

- TRIPODI Ermete, Direttore generale f. f. dell’ASP,
- STALTARI Pasquale, Direttore amministrativo dell’ASP,
- GIOFFRÈ Santo, Commissario straordinario dell’ASP,
- SORRENTINO Francesco, referente dell’Advisor contabile KPMG che aveva redatto la scheda, allegata alla delibera, relativa alla posizione creditoria della struttura accreditata.

Il primo giudice, con sentenza-ordinanza n. 47/2023, depositata in data 14/4/2023, fra l’altro:

- respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata da SORRENTINO (asserendo che l’Advisor, ancorché non dipendente pubblico, si era funzionalmente inserito nell’attività dell’ASP) e quella di difetto di legittimazione passiva sollevata da NOCERA (affermando che, pur se in virtù di una borsa di studio, la Nocera era stata inserita nel gruppo di lavoro non per finalità formative, ma quale referente dello staff di Direzione strategica);
- dichiarava inammissibile la citazione in giudizio di LATELLA rilevando un difetto di notifica dell’invito a dedurre (mancato

perfezionamento della procedura ex art. 140 c.p.c., in quanto la raccomandata era stata restituita al mittente con l'indicazione destinatario "*sconosciuto*");

- respingeva l'eccezione di nullità della citazione avanzata da SORRENTINO e LOGOZZO, formulata sull'assunto che la citazione non aveva tenuto conto delle argomentazioni difensive formulate in replica all'invito a dedurre;
- respingeva l'eccezione di prescrizione che era stata formulata da molti dei convenuti, fra cui gli odierni appellanti, STUDIO RADIOLOGICO, FISCER, SORRENTINO, LOGOZZO, NOCERA, TRIPODI e STALTARI, rilevando che sebbene l'invito a dedurre, primo atto cui poteva annettersi valenza interruttiva, era stato notificato tra gennaio e dicembre 2021, a fronte del pagamento effettuato in data 3/4/2015, aveva avuto luogo un occultamento doloso del danno, protrattosi fino al 9/8/2019, momento in cui la GdF aveva comunicato gli esiti degli approfondimenti istruttori che avevano avuto anche un seguito penale con il decreto di rinvio a giudizio del 26/2/2021.

Con il medesimo provvedimento, poi, disponeva incombenti istruttori (acquisizione delle motivazioni della sentenza penale n. 2975/2022 del 9/12/2022 e di CTU eventualmente disposta in quel giudizio).

Avverso la sentenza parziale formulavano riserva di appello, ex art. 192 c.g.c., fra gli altri, gli odierni appellanti.

Con sentenza n. 211/2023 depositata in data 12/12/2023, la Sezione giurisdizionale territoriale calabrese:

- dichiarava l'improcedibilità del giudizio, per sopravvenuta carenza di interesse, nei confronti di FALCONE Giuseppe, BARILLARO Salvatore, DELFINO Raimondo, LOGOZZO Bruno, NOCERA Daniela, SORRENTINO Francesco, GIOFFRE' Antonino e VARTOLO Antonio i quali (unitamente a LATELLA Giuseppe Maria, la cui posizione era stata già definita con la sentenza-ordinanza n. 47/2023) erano stati assolti dai reati loro ascritti "per non aver commesso il fatto", con la sentenza penale, passata in giudicato il 11/5/2023, esplicante gli effetti di cui all'art. 652 c.p.p. sul giudizio contabile;

condannava, in via solidale, FISCER Francesco, STUDIO RADIOLOGICO, TRIPODI Ermete e STALTARI Pasquale, al risarcimento, in favore dell'ASP di Reggio Calabria, del danno erariale quantificato in € 4.020.225,75, importo da incrementare della rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data del doppio pagamento e fino alla pubblicazione della sentenza ed interessi legali, calcolati sugli importi rivalutati di condanna, dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, sempre in via solidale, delle spese di giudizio (€ 5.578,22).

Esclusa la necessità di dar corso all'invocata CTU, in considerazione della completezza degli elementi di giudizio disponibili, la statuizione di condanna era il prodotto di un'analitica analisi dei pagamenti indebiti di cui aveva beneficiato la struttura convenzionata.

Quanto alle singole posizioni, il primo giudice evidenziava che:

- la responsabilità dolosa del dott. Francesco FISCER e dello STUDIO

RADIOLOGICO, del quale il primo era rappresentante legale e socio accomandatario, scaturiva dal fatto che il FISCER, che era al corrente della non debenza parziale delle somme e dell'avvenuta cessione dei crediti verso l'ASP, aveva dichiarato, in modo non veritiero, che lo studio *"non (aveva) mai ricevuto le somme, neanche parzialmente, portate dai procedimenti oggetto di transazione ed inoltre che gli stessi non sono mai stati oggetto né di cessioni di credito, né di assegnazioni presso istituti di credito"*. D'altra parte, avendo a disposizione (a differenza dell'ASP) una contabilità sostanzialmente ordinata (per come confermato anche in sede penale dai consulenti di parte) egli era a conoscenza di quali fossero le partite già incassate/pagate. Ciononostante, il FISCER aveva partecipato personalmente alle negoziazioni e aveva sottoscritto l'accordo transattivo con l'ASP. Ad ulteriore conferma, poi, vi erano le trascrizioni di intercettazioni telefoniche e la documentazione relativa alle movimentazioni bancarie;

- TRIPODI Ermete (condanna penale in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 640, comma 2, e 479 c.p.), avendo ricoperto la carica di Direttore generale f.f., aveva assunto funzioni primarie di garanzia rispetto all'attività in esame. Inoltre, aveva sottoscritto l'atto di transazione del 26/2/2015 (con il parere favorevole del Direttore amministrativo, STALTARI) e aveva firmato (insieme sempre al dott. STALTARI,) la delibera n. 310/2015, atti che avevano generato il danno contestato. In detta delibera, peraltro, era stato attestato, in modo non rispondente al vero, che all'incontro fra il TRIPODI e lo STUDIO RADIOLOGICO del 26/2/2015 aveva partecipato anche il gruppo di lavoro e che esso aveva provveduto a redigere l'atto transattivo, previa verifica del contenzioso in essere e valutazione di *"ogni singola posizione*

debitoria". Infine, il TRIPODI (e lo STALTARI), pur dopo aver ricevuto la nota 17/3/2015 con la quale il Collegio sindacale dell'ASP aveva chiesto che venissero svolte verifiche ulteriori prima di procedere al pagamento, avevano risposto con una missiva (n. 23022 del 19/3/2015) in cui si erano limitati a richiamare il contenuto della delibera n. 56/2015 e, quindi, le attività del gruppo di lavoro senza disporre alcuna verifica in ordine alla correttezza del riscontro dei crediti dello STUDIO RADIOLOGICO. Inoltre, il dott. TRIPODI (così come il dott. STALTARI), dopo aver ricevuto dal dott. VARTOLO una nota sul da farsi, a seguito dei rilievi del Collegio sindacale, avevano risposto, con nota n. 23425 del 23/3/2015, di "*non dovere fornire alcuna ulteriore rassicurazione*", paventando addirittura la possibilità di denunciare il VARTOLO per danno erariale nel caso in cui non avesse proceduto al pagamento;

- considerazioni non dissimili erano svolte con riguardo al Direttore amministrativo STALTARI Pasquale (condanna penale in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 640, comma 2, e 479 c.p.), anch'egli titolare di una posizione di garanzia (subordinata a quella del dott. TRIPODI, ma più specifica con riguardo all'attività amministrativa); peraltro, lo STALTARI si era precedentemente occupato della situazione debitoria dell'ASP. Egli, dunque, aveva agito con coscienza e volontà del fatto illecito, quanto meno *sub specie* dell'accettazione del rischio di pagamenti indebiti, considerato che si trattava di Azienda sanitaria purtroppo caratterizzata da notorie criticità contabili, che il gruppo di lavoro non aveva operato e tenuto conto dei rilievi del Collegio sindacale e della riferita istanza del VARTOLO.

Avverso le sentenze proponeva appello il TRIPODI, con atto depositato in

data 8/2/2024 deducendo:

1) l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità: il termine quinquennale era iniziato a decorrere in data 23/11/2015, allorquando un parlamentare della Repubblica, prendendo spunto da notizie di stampa, invitava a compiere accertamenti su un’ipotesi di indebiti pagamenti operati dall'ASP di Reggio Calabria a beneficio dello STUDIO RADIOLOGICO. Sicché, l’emissione dell’atto di citazione, costituente l’innesco dell’azione di responsabilità amministrativa, in data 21/7/2021, risultava intempestiva;

2) la mancanza del nesso causale fra la condotta e danno: la transazione era stata una scelta amministrativa legittima e razionale, focalizzata sul risanamento finanziario dell’ASP, e non direttamente collegata alla condotta dannosa. La situazione specifica dell'ex ASL di Locri, distinta da quella dell'ex ASL di Reggio Calabria, e la mancanza di prove di doppi pagamenti rafforzavano la doglianza;

3) l’improcedibilità della domanda per carenza di interesse ad agire perché la pretesa risarcitoria sarebbe stata già integralmente soddisfatta attraverso la statuizione di condanna al risarcimento dei danni patiti dalla ASP di Reggio Calabria, costituitasi parte civile, di cui alla sentenza del Tribunale ordinario penale di Reggio Calabria, n. 2975/2022;

4) erroneità della sentenza per insussistenza del danno imputabile all’appellante: la transazione era stata il prodotto di una corretta gestione amministrativa e la stessa non aveva generato alcun danno erariale;

5) erroneità della sentenza per non aver adeguatamente considerato: il ruolo del Direttore generale nel contesto aziendale e la responsabilità degli altri amministratori, le ragioni del mancato utilizzo del gruppo di lavoro, l'insindacabilità della scelta di transigere, l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti dell'ASP di Reggio Calabria, la necessità di assicurare gli obiettivi del piano di rientro delle aziende sanitarie calabresi; l'insussistenza del dolo e applicabilità al caso di specie dell'art. 21 del d.l.n.76/2020, conv. dalla l.n.120/2020.

Concludeva chiedendo, in via principale, l'accoglimento dell'appello; in via subordinata, dichiarare prescritta l'azione di responsabilità; in via ulteriormente subordinata, rideterminare la somma da risarcire.

Con distinti atti di appello, di contenuto analogo, depositati in data 15/2/2024, lo STUDIO RADIOLOGICO e FISCER Francesco articolavano i motivi di gravame appresso riassunti:

1) erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione. In particolare, negavano la sussistenza dell'occultamento doloso del danno, che aveva condotto il primo giudice ad individuare il *dies a quo* nel momento di ultimazione delle attività investigative della Guardia di Finanza (9/8/2019) poi seguite, in sede penale, dalla chiusura delle indagini preliminari (3/8/2020) e dal rinvio a giudizio (26/2/2021); in realtà, già dal novembre 2015 sussisteva l'obiettiva conoscibilità, da parte dell'Amministrazione, dell'ipotizzato danno;
2) erroneità del capo della sentenza rubricato "*condotta illecita e danno erariale"*. Articolavano, al riguardo, considerazioni

estremamente diffuse al fine di contestare la ipotizzata condotta illecita, in particolare, evidenziando che:

a. la fonte dei crediti oggetto di transazione erano i titoli giudiziali passati in giudicato e non le fatture di cui alla scheda KPMG allegata alla deliberazione n.310/2015;

b. l'individuazione, da parte della Corte dei conti, dei crediti asseritamente pagati in esubero travalicava il perimetro della sua giurisdizione, finendo per usurpare *«il potere dello ius dicere su una materia di competenza dell'AGO civile, dalla stessa già esercitato con i titoli giudiziari transatti»*;

c. non era stata esaminata tutta la documentazione contabile obbligatoria, e, soprattutto, le fatture emesse dallo Studio Radiologico e i mandati in acconto emessi dall'ASP, dal cui raffronto sarebbe emerso che, alla data della transazione, lo Studio Radiologico era creditore dei saldi annuali risultanti dai titoli giudiziari transatti;

d. non era stata considerata la palese inconciliabilità tra i dati enucleati nei titoli giudiziari, quale fonte del saldo annuale oggetto della pronuncia di condanna, e i dati indicati nella scheda KPMG;

3) mancata considerazione dei dettagliati elementi di valutazione forniti in corso di causa (compendiati nel documento rubricato "Relazione per la Corte dei conti") e esclusiva valorizzazione del materiale probatorio acquisito dal parallelo processo penale;

4) contestazione del contenuto di intercettazioni telefoniche che il primo giudice aveva valorizzato a sostegno della statuizione di condanna;

5) illogicità della motivazione nella parte in cui dava risalto alla dichiarazione del FISCER, acclusa alla transazione, che lo Studio Radiologico "*non aveva mai ricevuto le somme, neanche parzialmente, portate dai procedimenti oggetto di transazione ed inoltre che gli stessi non sono mai stati oggetto né di cessione di credito, né di assegnazioni presso istituti di credito*";

6) mancato esercizio del potere di riduzione della pretesa erariale azionata.

Concludevano chiedendo:

- in via istruttoria, l'ammissione di una CTU e della prova testimoniale contabile;
- in via pregiudiziale, che fosse dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
- nel merito, che fosse riformata la sentenza impugnata, accertando che con il pagamento della transazione del 2015 non si era realizzata alcuna duplicazione di somme, a danno della ASP;
- in via subordinata, che fosse fatto un ampio uso del potere riduttivo dell'addebito. \Il tutto con vittoria di spese.

Infine, con appello incidentale depositato in data 7/3/2024, lo STALTARI censurava la sentenza deducendo:

1) prescrizione del danno ed erronea applicazione dell'art. 1, comma 2, della l. 20/1994;

2) erroneità della sentenza nella valutazione della condotta del Direttore amministrativo, non avendo mai concorso alla decisione di addivenire ad una transazione, essendosi limitato a ratificare la volontà già espressa, formalizzata e cristallizzata dalla Direzione generale;

3) erroneità della sentenza in relazione alla corretta individuazione della sua posizione, essendosi limitato a formulare il parere obbligatorio previsto per legge sulla deliberazione n. 310/2015 che era atto di competenza propria del Direttore generale e solo da questi sottoscritto;

4) mancato esercizio del potere riduttivo.

Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: in via pregiudiziale, in accoglimento del I motivo di appello, riformare la sentenza impugnata e accertare l'avvenuta prescrizione del debito erariale*;* nel merito, in accoglimento dei motivi di appello II e III, riformare la sentenza impugnata e, pertanto, assolverlo; sempre nel merito, in via subordinata , fare largo uso del potere riduttivo, in specie tenendo conto della estrema marginalità e della irrilevanza causale della condotta e del suo apporto insignificante nella vicenda, il tutto con vittoria di spese e competenze.

Con conclusioni rassegnate in data 15/1/2024, la Procura generale, prioritariamente, eccepiva l'inammissibilità degli appelli del TRIPODI, dello STUDIO RADIOLOGICO e del FISCER per violazione del principio di sinteticità.

Formulava, quindi, articolate considerazioni sulla ritenuta infondatezza dei motivi di gravame, chiedendo, previa riunione degli appelli, il loro rigetto e la conseguenziale conferma delle sentenze impugnate.

Con memoria depositata in data 9/1/2025, l'appellante incidentale

STALTARI, evidenziava di aver proposto appello avverso la sentenza resa in sede penale e rappresentava la necessità di attendere l'esito di quel giudizio. Sunteggiava, inoltre, le ragioni dell'atto di appello depositato in sede penale che, a suo avviso, rafforzavano l'insussistenza di responsabilità.

Con memoria depositata in data 14/1/2025, lo STUDIO RADIOLOGICO ribadiva le ragioni del gravame evidenziando, fra l'altro, che pur volendo prescindere dalla vincolatività dei giudicati civili allora, seguendo la prospettazione dell'Organo requirente, il totale delle somme globalmente versate dall'ASP avrebbe dovuto essere superiore al totale delle prestazioni fatturate nel corso dei singoli anni e per le specifiche branche oggetto di contestazione (intra ed extra budget), con una eccedenza corrispondente al danno erariale oggetto della domanda risarcitoria, da accertare con CTU contabile. Evidenzia al riguardo che il Tesoriere effettuava i pagamenti dei singoli mandati attraverso bonifici privi di causale che il beneficiario procedeva ad imputare secondo il criterio civilistico e non secondo la causale del pagamento, così determinandosi la mancanza di "*corrispondenza biunivoca"*. Riaffermava che oggetto della transazione erano stati non le differenze a saldo su singole fatture, ma i titoli giudiziari specificamente individuati nell'atto di transazione, pari alla differenza tra totale delle prestazioni fatturate nello specifico anno e branca (cedute e non cedute al factor) e totale degli acconti versati (su fatture cedute e non al factor); saldo che l'ASP aveva rifiutato di pagare perché eccedente il tetto individuale di spesa fissato contrattualmente (cd extrabudget). Osservava che i titoli giudiziari passati in giudicato restano validi ed inoppugnabili anche nell'ipotesi fosse accertata la nullità della transazione, con rinunzia a parte a

credito dello Studio Radiologico.

All'udienza del 4/2/2025, i difensori degli appellanti comparsi, avv. Pasquale Melissari, in rappresentanza dell'appellante principale TRIPODI Ermete, nonché in sostituzione dell'avv. Natale Polimeni, in rappresentanza dell'appellante incidentale STALTARI Pasquale, gli avv.ti Giuseppe d'Ottavio e Angelo Lalli, in rappresentanza dell'appellante incidentale STUDIO RADIOLOGICO, gli avv. Angelo Lalli e Gaetano Cesario, in rappresentanza dell'appellante incidentale FISCER Francesco, e il v.p.g. Fabrizio Cerioni per la Procura generale, confermavano le rispettive conclusioni, svolgendone diffusamente e approfonditamente i motivi con articolate difese orali, come compendiati nel verbale d'udienza in atti; il v.p.g. Cerioni, pur ritenendola superflua, emergendo allo stato la piena responsabilità degli appellanti, dichiarava di non opporsi comunque ad una eventuale CTU.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

1. Riunione

In via pregiudiziale, va disposta, ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c., la riunione degli appelli, trattandosi di impugnazioni promosse separatamente contro la medesima sentenza.

2. Eccezione di inammissibilità degli appelli del TRIPODI, dello STUDIO RADIOLOGICO e del FISCER per violazione del principio di sinteticità.

La Procura generale, in sede di formulazione delle conclusioni, ha eccepito l'inammissibilità degli appelli del TRIPODI, dello STUDIO RADIOLOGICO e del FISCER per violazione del principio di sinteticità.

Al riguardo, ha sostenuto che le ragioni sulle quale si fonda l'impugnazione necessitano di una «specificazione» che deve rappresentare il prodotto di un'accorta operazione di filtraggio delle doglianze (art. 190 c.g.c.), attraverso il reticolo dei principi generali che caratterizzano il processo, tra i quali vi è quello della sinteticità (art. 5, comma 2, c.g.c.).

Nell'articolare le doglianze, invece, gli indicati appellanti non avrebbero compiuto tale operazione di specificazione delle censure alla sentenza, fondando l'impugnazione "*su una pluralità di argomenti pedissequamente ed ostentatamente ripetuti, in evidente violazione del principio di puntualità e sinteticità degli atti processuali*".

Invero, questa Sezione ha, in più precedenti, approfondito il profilo dell'ammissibilità di impugnazioni la cui architettura argomentativa appariva in contrasto con il principio di sinteticità, sancito dall'articolo 5 c.g.c., integrante violazione dell'obbligo di specificità dei motivi d'appello di cui all'art. 190, comma 2, c.g.c. (cfr. Sez. II app. sentenze nn. 38/2023, 45/2022, 33/2020, 116/2019), pervenendo alle conclusioni di seguito – anche qui sinteticamente - esposte:

- l'obbligo di redazione degli atti processuali in modo "*chiaro e sintetico*" è principio generale di immediata (art. 5 c.g.c.), valevole per tutti gli attori del processo contabile (giudice, pubblico ministero, parti private);
- detto principio è stato ritenuto, dalla Corte di cassazione, "*un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, in quanto funzionale a garantire, per un verso, il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell'articolo 111 Cost., e, per altro verso, il principio di leale collaborazione*

tra le parti processuali e tra queste ed il giudice. La smodata sovrabbondanza espositiva degli atti di parte, infatti, non soltanto grava l'amministrazione della giustizia e le controparti processuali di oneri superflui, ma, lungi dall'illuminare i temi del decidere, avvolge gli stessi in una cortina che ne confonde i contorni e ne impedisce la chiara intelligenza, risolvendosi, in definitiva, in un impedimento al pieno e proficuo svolgimento del contraddittorio processuale" (v. Cass. sent. n. 21297/2016). Tanto che il mancato rispetto del canone della sinteticità e della chiarezza espositiva è ritenuto pregiudicante il primario obiettivo del processo di assicurare un'effettiva e celere tutela, in aderenza ai principi del giusto processo di cui all'articolo 111, comma 2, Cost. ed in coerenza con l'articolo 6 CEDU. La chiarezza e la sinteticità espositiva rappresentano, quindi, "*l'adempimento di un preciso dovere processuale"* (Cass. ord n. 19100/2006; Cass. sentt. n. 17698/2014 e n. 17178/2014) e quand'anche il principio-dovere non sia assistito da una specifica sanzione processuale "*cosicché l'incontinenza espositiva - pur quando assuma, come nella specie, caratteri di manifesta eccessività - non può determinare, di per se stessa, l'inammissibilità del ricorso"*, pur tuttavia "*espone al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione in quanto rischia di pregiudicare la intelligibilità delle questioni sollevate, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e quindi, in definitiva, ridondando nella violazione delle prescrizioni, queste sì assistite da una sanzione testuale di inammissibilità, di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo 366 c.p.c."* (così sent. n. 17698/2014. Orientamento ribadito in ord. n. 8009/2019, sent. n. 8425/2020, ord. n. 26161/2021);

- anche nell'ambito del processo contabile, non è prevista una specifica sanzione processuale per la violazione del dovere di sinteticità. Ciò, tuttavia, non rende l'art. 5 c.g.c. un enunciato dotato di una efficacia meramente esortativa, esente da conseguenze per le eventuali condotte non congruenti. In realtà, la sinteticità è destinata a permeare ogni manifestazione processuale, con una incidenza che risente, da un lato, della espressa qualificazione dell'esigenza di concisione in termini di «dovere» per tutti i protagonisti del processo e dall'altro, della collocazione della previsione fra i «principi generali» della giurisdizione contabile;

- la valorizzazione di questi due concorrenti fattori porta a ritenere che la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 5 c.g.c., integri uno strumento, a carattere imperativo, di conformazione di ogni atto del processo e, al contempo, un fondamentale parametro di valutazione delle condotte processuali. In questa prospettiva, il canone della sinteticità e quello collegato della chiarezza si impongono come indici per esaminare il rispetto di vincoli modali, posti all'esercizio delle prerogative processuali;

- con specifico riguardo alla fase dell'impugnazione, la straordinaria prolissità delle argomentazioni può compromettere l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse, finendo per integrare la violazione dell'obbligo di specificazione.

Tali considerazioni rappresentano le direttici, di carattere generale, per la valutazione della ammissibilità di iniziative di impugnazione di cui si dubiti della compatibilità con il precetto della sinteticità.

Inoltre, l'introduzione (a far data dal 28/2/2023), con il d.lgs. 149/2022, anche nel codice di procedura civile (cfr. art. 121, secondo periodo) della previsione

della sinteticità amplifica la portata precettiva del principio, stabilito in funzione dell'interesse pubblico all'ordinato, efficiente e celere svolgimento dei giudizi.

Ogni valutazione, tuttavia, non può essere condotta in astratto, considerando isolatamente il profilo della prolissità del contenuto degli atti che ha innescato la reazione della controparte. Occorre, invece, contestualizzare l'approfondimento procedendo, in primo luogo, alla valorizzazione del grado di complessità delle questioni controverse e, quindi, all'apprezzamento del contegno espositivo assunto dai vari attori del processo.

Orbene, nella vicenda in esame, già la sola elevatezza del carattere tecnico-giuridico delle problematiche in discussione sarebbe bastevole per escludere che la lunghezza degli atti possa comprometterne l'esame nel merito, atteso che vengono in rilievo aspetti di particolare complessità. In ogni caso non può essere ignorato che gli appelli, strutturati in, rispettivamente, 94, 103 e 103 pagine, sono stati proposti avverso due sentenze (la prima delle quali a carattere parziale) che si articolavano, rispettivamente, in 77 e 118 pagine. Non v'è dubbio, infatti, che se l'altrui prolissità non vale a giustificare, immancabilmente, la verbosità di ciascuno, tuttavia può valere ad attenuare e, in parte, giustificare la tracimazione dagli argini della sinteticità.

In definitiva, con specifico riguardo alla vicenda in esame, non può essere ignorato che le impugnazioni degli indicati appellanti, seppure caratterizzate da sovrabbondanti dissertazioni, di dubbia congruenza con l'esigenza della concisione, è giustapposta a decisioni di primo grado indubbiamente non caratterizzate da spiccata stringatezza argomentativa. Quindi, rapportando la consistenza dell'impugnazione all'impianto motivazionale delle decisioni

avversate, un'eventuale declaratoria di inammissibilità dei gravami risulterebbe una misura scompensata, eccessivamente penalizzante per le parti private rispetto ad un contesto globalmente caratterizzato da questioni complesse, ragionevolmente bisognevoli di essere illustrate in modo ampio.

In definitiva, nella specifica fattispecie oggetto di esame, le ragioni di gravame, per come diffusamente esposte, non appaiono in contrasto con il principio della sinteticità degli atti.

Dunque, l'eccezione deve essere rigettata.

3. Eccezione di difetto di giurisdizione e di violazione giudicato

Nell'ambito dei rispettivi secondi motivi di gravame, gli appellanti FISCER e STUDO RADIOLOGICO hanno formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione "*per avere la Corte dei Conti affermato che l'accertamento dell'esatto ammontare dei crediti portati dalla transazione del 26 febbraio 2015 e, dunque, degli importi asseritamente pagati in esubero, deve tenere conto del limite del budget contrattuale, con ciò negando la tenutezza al pagamento dell'extrabudget e, quindi, usurpando il potere dello ius dicere su una materia di competenza dell'AGO Civile, dalla stessa già esercitato con i titoli giudiziari transatti"*. Hanno, altresì lamentato la violazione del giudicato formatosi sulla debenza dell'extrabudget.

Pur a voler ignorare la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (per tutte ord. n.22887/2019) secondo cui *"la mancata riproposizione dell'eccezione al momento della precisazione delle conclusioni comporta l'abbandono della stessa, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa. (Cass., 5, n. 16840*

del 5/7/2013)" e tralasciando anche l'indubbio valore indiziario che una simile, inusuale, prospettazione "scompensata" (ossia l'enunciazione di una doglianza non accompagnata da congruenti richieste conclusive) assume circa la debolezza dell'argomentazione proposta, in ogni caso, deve escludersi che la valutazione compiuta dal primo giudice abbia esondato nell'area di pertinenza esclusiva dell'AGO o comportato una violazione del giudicato.

A ben vedere, nella vicenda in esame non sono (e non potrebbero comunque essere) in discussione gli effetti del giudicato formatosi in vicende contenziose svoltesi innanzi al giudice civile. Non sono, cioè, le statuizioni che irrevocabilmente sono state assunte in quelle sedi ad essere fonte del contestato danno, bensì la differenza tra i crediti commerciali oggetto di transazione e le somme già incassate o cedute ai factors.

È nel compendio dei rapporti creditori/debitori tra l'ASP e lo STUDIO RADIOLOGICO, per come faticosamente ricostruito attraverso la procedura di "circolarizzazione" e la conseguente riconciliazione con le informazioni assunte presso gli operatori che avevano offerto il servizio di factoring, che si radica la contestazione. In questa prospettiva, è pienamente da confermare l'impianto argomentativo contenuto nella sentenza impugnata (capo B- doppi pagamenti e danno erariale).

4. Eccezione di prescrizione

Tutti gli appellanti (i quali avevano ritualmente formulato riserva di appello avverso la sentenza parziale n. 47/2023) hanno contestato (il solo TRIPODI in via subordinata) il rigetto delle rispettive eccezioni di prescrizione.

Il primo giudice era pervenuto a tale conclusione rilevando che, a fronte dell'indebito pagamento effettuato in data 3/4/2015, aveva avuto luogo un

occultamento doloso del danno che aveva precluso, in termini obiettivi, la percepibilità della vicenda nei tratti essenziali per dare avvio alle pertinenti iniziative di reazione. Pertanto, l'esordio del decorso del termine quinquennale si collocava non prima del 9/8/2019, data in cui la Guardia di Finanza aveva comunicato gli esiti degli approfondimenti istruttori svolti sulla complessa vicenda alla Procura regionale- i quali avevano avuto anche un seguito penale con il decreto di rinvio a giudizio del 26/2/2021 -, con cui di norma, secondo giurisprudenza anche di questa Sezione (sent.n.74/2020), *"i fatti materiali dannosi aventi rilevanza penale assumono una concreta qualificazione giuridica*" . Sicché, l'invito a dedurre, primo atto cui poteva annettersi valenza interruttiva, notificato a ciascun convenuto nel corso dell'anno 2021, era tempestivo.

Gli appellanti, invece, con argomentazioni nella sostanza sovrapponibili e, perciò, analizzabili congiuntamente, hanno sostenuto che già dal novembre 2015, allorquando un deputato del Parlamento, prendendo spunto da circostanziate notizie stampa, aveva invitato gli organi inquirenti notiziati (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e Procura regionale della Corte dei conti) a compiere accertamenti su un'ipotesi di indebiti pagamenti operati dall'ASP di Reggio Calabria a beneficio dello STUDIO RADIOLOGICO, sussisteva la conoscibilità del danno erariale oggetto di azione di responsabilità amministrativa nei loro confronti.

Rispetto a tale soglia temporale, le date di notifica degli inviti a dedurre venivano a travalicare, secondo la prospettazione degli odierni appellanti, il termine di prescrizione quinquennale.

Il motivo di doglianza è infondato.

Sul punto deve essere integralmente confermata la conclusione del primo giudice, unitamente alle pertinenti motivazioni addotte a sua giustificazione.

Invero, nell'estremamente complesso quadro di riferimento, la cui comprensione richiedeva (e, in concreto, ha richiesto) uno sforzo investigativo intenso per superare un compendio documentale frammentato e di difficile decriptazione, la mera segnalazione, nel novembre 2015, della circostanza che l'allora "STUDIO RADIOLOGICO S.A.S. di Fiscer Francesco & C" aveva percepito pagamenti, di ingente consistenza, non dovuti, non avrebbe potuto innescare il decorso della prescrizione. E ciò in quanto, gli elementi di conoscenza all'epoca disponibili non avrebbero potuto condurre all'esercizio dell'azione risarcitoria erariale diretta a contestare il danno erariale.

Né l'autorevolezza della fonte (parlamentare della Repubblica) avrebbe potuto mutare i connotati della segnalazione che, per espressa ammissione dello stesso denunciante, si limitava ad essere soltanto uno stimolo ad approfondire: "s*econdo l'odierna esponente, l'analisi del giornalista merita approfondimenti in sede penale e contabile (...) Quella dei pagamenti senza riscontro è una vicenda per molti versi ancora indefinita e sulla quale le autorità preposte non hanno fatto ancora la necessaria chiarezza"* (cfr. esposto del 23/11/2015).

Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, la disciplina di settore, ossia l'art. 1, comma 2, della l.n. 20/1994, "*pur germinando dalla medesima ratio che sorregge l'art. 2941, comma 1, n. 8 c.c., se ne discosti* (a), *sia perché introduce non una causa di sospensione del decorso del termine prescrizionale, bensì un diverso dies a quo, sia perché la norma speciale non opera nessun riferimento ad attività di occultamento effettuata dal debitore.*

In definitiva, il doloso occultamento nella materia della responsabilità contabile va inteso come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente, in relazione ad una condotta occultatrice del debitore, ma obiettivamente in relazione all'impossibilità dell'amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c. (Corte conti, Sez. II centr. app. n. 592 del 2014; n. 1094 del 2015; più di recente, ex pluribus, n. 77 del 12.3.2019). In quest'ottica, si è posto in rilievo che la condotta in esame deve concretizzarsi in un quid pluris rispetto a quella integrante l'illecito contestato e, dunque, deve essere rinvenibile in comportamenti, tanto commissivi quanto omissivi, volti a mascherare il fatto dannoso nel suo complesso" (così Sez. II App., sent. 221/2022)" (*ex multis*, Sez. II App., sent. 302/2024).

Nel caso in esame, la condotta dannosa per il pubblico erario presenta connotati non immediatamente percepibili nella loro dimensione fattuale, ma necessitanti, per la loro nebulosità ed obiettiva complessità, di mirate indagini volte a disvelarne i contorni e ad individuarne i responsabili, prima di allora essendovi un impedimento obiettivo alla possibilità di intraprendere iniziative da parte del p.m. contabile.

Squarciata l'opacità gestoria attraverso specifici approfondimenti ed ultimata la valutazione degli elementi di conoscenza faticosamente acquisiti, è emersa (anche) la dannosità delle condotte e, conseguentemente, si è realizzata la condizione atta a consentire l'avvio della decorrenza della prescrizione, in aderenza al disposto dell'art. 2935 c.c. ("*La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*").

Da ultimo, non può essere trascurato, ma solo per mera completezza, che,

anche ponendosi nella prospettiva propugnata dagli appellanti, l'azione, comunque, non potrebbe considerarsi prescritta. Ove si assumesse, infatti, che la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione abbia avuto il momento di esordio con la formalizzazione dell'esposto più volte menzionato del 23/11/2015, la fisiologica scadenza non sarebbe stata il 23/11/2020, bensì, per l'operare della sospensione dei termini durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui all'art. 85, comma 4, del d.l. n.18 del 17/3/2020, conv. in l.n.27 del 24/4/2020, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a) e a-bis), d.l. n. 28 del 30/4/2020, conv. in l. n. 70 del 25/6/2020 (ossia per 176 giorni), il 18/5/2021. Per due degli odierni appellanti (FISCER e STUDIO RADIOLOGICO), la notifica dell'invito a dedurre, atto cui può indubbiamente annettersi valenza interruttiva ex art. 2943 c.c. (recando l'avvertenza: *"Il presente atto vale ai sensi degli artt. 67, comma 8, C.G.C. come costituzione in mora agli effetti interruttivi della prescrizione ex artt. 1219 c.c. e 2943 c.c. e pertanto con esso si intima il risarcimento integrale del danno nella misura indicata"*), perfezionatasi per entrambi in data 21/1/2021, è dunque avvenuta prima dello spirare del termine di prescrizione.

Venendo in rilievo un'obbligazione con vincolo di solidarietà, per via della connotazione dolosa della condotta, in conformità al disposto dell'art. 1, comma 1 *quinquies*, della l. 20/1994, l'effetto interruttivo è destinato a riverberarsi, ai sensi dell'art. 1310 c.c. anche nei confronti degli altri due appellanti (TRIPODI e STALTARI), (*ex multis* Sez. II App. n. 367/2022) benché la notifica nei loro confronti sia avvenuta in data successiva alla maturazione del quinquennio incrementato della sospensione per fronteggiare l'emergenza pandemica Covid (il 16/12/2021 al primo e il 14/12/2021 al

secondo), in quanto destinatari di un invito a dedurre integrativo.

In definitiva, anche accedendo alla ricostruzione degli appellanti, la pretesa non è prescritta.

5. Istanze istruttorie

Gli appellanti FISCER e STUDIO RADIOLOGICO, hanno riproposto la richiesta (rimasta insoddisfatta in primo grado in ragione della reputata insussistenza di esigenze di acquisizione di ulteriori elementi di valutazione) di una CTU contabile, cui il p.m. d'udienza non si è opposto pur reputandola superflua, per approfondire i flussi finanziari intercorsi tra la ASP e lo STUDIO RADIOLOGICO, l'eventuale conseguimento da parte di quest'ultimo di somme superiori al dovuto nonché l'attendibilità della verifica compiuta dalla KPMG.

Hanno altresì chiesto l'ammissione di testimoni per fornire un apporto conoscitivo su aspetti della contabilità aziendale.

Le auspicate integrazioni istruttorie non possono esser accolte.

Come anche di recente ribadito da questa Sezione di appello (cfr. Sez. II App. n. 301/2024) *"la consulenza tecnica d'ufficio è, in quanto mezzo istruttorio, sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito (peritus peritorum) purchè idoneamente motivata; la motivazione dell'eventuale diniego e della decisione presa su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa può peraltro anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio, unitariamente considerato (ex multis, Cass. Sez.3 n.14611/2005, n.20814/2004; Sez. I n.15219/2007; Corte dei conti Sez. II appello sentenze n.768/2013; n. 416/2014)".*

I profili della vicenda asseritamente bisognevoli di integrazione istruttoria, in realtà, hanno puntuale e completo riscontro nel materiale documentale versato agli atti di talché gli elementi di giudizio che offre il compendio probatorio non necessitano né di integrazioni – mediante acquisizioni di testimonianze - né di apporti specialistici di ausilio per la comprensione delle dinamiche gestorie – mediante ammissione di una CTU.

Inoltre, con specifico riferimento all'auspicato contributo consulenziale, non può essere ignorato che i profili indicati come necessitanti di approfondimento tecnico riguardano la valutazione della robustezza delle allegazioni di parte (*"dica il Consulente se la ricostruzione contenuta nel documento (...) definito Relazione alla Corte dei Conti, sia tecnicamente corretta sotto il profilo contabile e giunga ad esiti tecnicamente plausibili a fini della dimostrazione degli effettivi flussi finanziari intercorsi tra lo Studio radiologico e la ASP e in particolare se sia tecnicamente corretto ricostruire tale realtà attraverso il confronto analitico tra gli importi dei crediti per prestazioni effettuate come risultanti dalle fatture/notule validate dalla ASP e gli importi risultanti dai mandati di pagamento effettivamente disposti dalla ASP, nel periodo di riferimento; dica il Consulente se a seguito della transazione (...) lo Studio Radiologico abbia conseguito un ingiusto profitto, a danno dell'ASP; dica il Consulente se le notule e/o fatture indicate nel prospetto c.d. "scheda di verifica fornita dall'Advisor KPMG (...), corrispondano oppure no alla effettiva contabilità (...) e quindi se il documento stesso sia attendibile oppure no (...)"*), ossia aspetti che, integrando il nucleo essenziale della controversia, imprescindibilmente rientrano nel perimetro di intervento valutativo riservato al giudice e non sono demandabili ad ausiliari.

6. MERITO

6.1 Contesto di riferimento

Nell'ambito delle iniziative funzionali alla normalizzazione della problematica situazione esistente nel settore sanitario, l'ASP di Reggio Calabria, anche per fronteggiare le criticità gestionali determinate, per un verso, dall'impossibilità di allineamento dei dati contabili afferenti ai singoli poli aziendali esistenti prima della fusione del 2010 (le ASL di Reggio Calabria, Palmi e Locri, infatti, utilizzavano sistemi di contabilizzazione diversi che non consentivano un travaso dei dati) e, per altro verso, dalla ingente esposizione debitoria, aveva avviato un'intensa operazione di "circolarizzazione", ossia di acquisizione di conferme dai terzi fornitori su saldi, transazioni contabili e informazioni su rapporti contrattuali che avevano coinvolto l'ASP, procedimento questo previsto dall'art.16 *septies* del d.l.n.146/2021,conv. dalla l.n.215/2021 ai fini del processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture.

Al fine di dare seguito all'iter di rientro debitorio, l'ASP aveva istituito un apposito gruppo di lavoro, prima con le delibere n. 301/2014 e n. 500/2014 e, infine, con quella n. 56/2015.Tale struttura era stata concepita per coadiuvare l'attività di conclusione di accordi transattivi.

L'ASP, nell'esecuzione del suddetto procedimento, era, in ogni caso, supportata da un advisor contabile, la KPMG, parte (mandataria) di un raggruppamento di imprese che, dal marzo 2014, a seguito dell'aggiudicazione di una gara CONSIP avente ad oggetto i piani di rientro del debito pubblico in ambito sanitario di sei regioni, fra cui la Regione Calabria, prestava, a beneficio della ASP "*servizi professionali di advisory*

nelle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi di risanamento dei conti, riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari regionali interessati, come previsto dal Piano di Rientro (...), nelle seguenti aree di intervento:

(…omissis) b) advisory per le procedure di ricognizione e riaccertamento dei debiti sanitari pregressi (...)".

In tale scenario, l'ASP, con la delibera n. 310 del 12/3/2015, avente a oggetto "*Debiti pregressi ASP RC - accordo transattivo raggiunto con la Struttura STUDIO RADIOLOGICO FISCHER s.a.s. di Francesco Fiscer & C."* assunta dal Direttore generale TRIPODI e recante il parere favorevole del Direttore amministrativo STALTARI:

- ha approvato i contenuti dell'accordo transattivo con la struttura "STUDIO RADIOLOGICO FISCHER s.a.s. di Francesco Fiscer & C.", formalizzato nel verbale del 26/2/2015;
- ha riconosciuto alla struttura "STUDIO RADIOLOGICO FISCHER s.a.s. di Francesco Fiscer & C." la somma di € 5.822.024,33 per sorte capitale, di € 2.054.056,57 per interessi di mora, a fronte degli interessi effettivamente maturati pari ad € 2.738.742,09 e di € 98.138,26 per spese legali, contributi unificati e spese di registrazione, per un importo complessivo di € 7. 974.219,16.

L'accordo transattivo al quale veniva data esecuzione scaturiva dalla constatazione della pendenza di *«diversi contenziosi, alcuni dei quali ormai definiti, a seguito di decreti ingiuntivi esecutivi e sentenze passate in giudicato»* e dalla *«intenzione dell'ASP di Reggio Calabria* (di) *definire e procedere al pagamento degli atti giudiziari esecutivi, utilizzando le*

procedure ed i fondi oggi disponibili nel contesto delle provvidenze elaborate dal Governo per il pagamento dei debiti della P.A.»;

Più in dettaglio, l'accordo, dichiaratamente, era volto a porre termine ai seguenti contenziosi, accorpati per anno:

- per il periodo 2000/2001, il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza n. 1709/13 ha riconosciuto allo Studio Radiologico la somma di € 671.855,00 oltre accessori;
- per l'anno 2003, il Tribunale di Locri-Siderno, con d.i. n. 99/2004, ha riconosciuto allo Studio Radiologico la somma di € 1.261.396,57 oltre accessori;
- per l'anno 2004, il Tribunale di Reggio Calabria, con d.i. n. 935/11 e sent. n. 425/14 (che ha rigettato l'opposizione) ha riconosciuto allo Studio Radiologico la somma di € 294.641,00; rispetto all'importo riconosciuto in sentenza, è stato effettuato un pagamento, nelle more, di € 7.759,00, residuando un importo di € 286.882,00 oltre accessori;
- per l'anno 2005, il Tribunale di Reggio Calabria, con sent. n.1590/13, ha riconosciuto allo Studio Radiologico la somma di € 491.088,32; rispetto all'importo riconosciuto in sentenza, è stato effettuato un pagamento, nelle more, di € 18.891,32, residuando un importo di € 472.197,00 oltre accessori;
- per l'anno 2006, il Tribunale di Reggio Calabria, con d.i. 259/11, ha riconosciuto allo Studio Radiologico la somma di € 1.331.491,00 oltre accessori;
- per l'anno 2007, il Tribunale di Reggio Calabria ha riconosciuto allo Studio Radiologico, con sent. n. 828/14 (pronunciando su opposizione

a d.i.n. 293/11), la somma di € 1.614.090,00; rispetto all'importo riconosciuto in sentenza, è stato effettuato un pagamento, nelle more, di € 120.270,00, residuando un importo di € 1.493.820,00 oltre accessori;

- per l'anno 2008, il Tribunale di Reggio Calabria ha riconosciuto allo Studio Radiologico, con sentenza n. 1241/13, pronunciando su opposizione al d.i. 58/01, la somma di € 251.749,00 (ndr: importo indicato a pag.3 della delibera ma in realtà, la sentenza 1241/13, nel revocare il decreto di ingiunzione n. 58/2011, ha condannato ASP di Reggio Calabria al pagamento della minore somma di € 121.423,00) oltre accessori;
- per l'anno 2009, il Tribunale di Reggio Calabria, con sent. n. 8/13, (confermativa dei dd. ii. 258/11 e 259/11) ha riconosciuto allo Studio Radiologico, la somma di € 52.633,76, oltre accessori;

L'importo portato dai titoli esecutivi in termini di sorte capitale era, quindi, quantificato nella delibera (pag.4) in complessivi € 5.822.024,33 mentre gli interessi di mora ammontavano ad € 2.738.742,09. L'importo riferibile agli interessi, per effetto dell'accordo transattivo, è stato rimodulato in € 2.054.056,57, con un abbattimento del 25% rispetto al computo analitico.

Nella delibera n. 310/2015, inoltre, veniva esplicitato che la posizione debitoria nei confronti dell'operatore privato in regime di accreditamento era dettagliatamente definita nella scheda di verifica fornita dalla KPMG e recava in allegato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il legale rappresentante della struttura, Francesco FISCER, dichiarava *"di non aver mai ricevuto somme, neanche parzialmente, portate dai procedimenti oggetto*

di transazione ed inoltre, che gli stessi non sono mai stati oggetto di cessioni di credito né di assegnazioni presso istituti di credito".

L'erogazione delle somme pattuite era stata temporaneamente sospesa, a causa di un errore materiale da cui era viziata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata all'accordo, la quale recava la data di nascita del FISCER in luogo della data di sottoscrizione, irregolarità che era stata sanata con la delibera n. 330 del 26/3/2015.

Nel frattempo, il Collegio sindacale, con i verbali n. 6 del 17/3/2015 e n. 8 del 31/3/2015, ravvisava l'esistenza di considerevoli criticità nell'accordo, in particolare in ordine al rischio di possibili duplicazioni di pagamenti.

In data 3/4/2015, nonostante inviti alla prudenza da parte dell'Ufficio economico finanziario, alla luce dei rilievi formulati dal Collegio sindacale (*«(…) in via prudenziale a non procedere al pagamento senza dar corso alle verifiche nonché ai riscontri»),* con mandato di pagamento n. 5756, veniva erogata allo STUDIO RADIOLOGICO la somma oggetto dell'accordo.

6.2 Gli approfondimenti istruttori

Le risultanze istruttorie hanno evidenziato che parte delle somme oggetto dell'accordo transattivo intervenuto fra lo STUDIO RADIOLOGICO e l'ASP non erano dovute, in quanto si riferivano a crediti già soddisfatti.

Come riscontrato dalla cospicua documentazione in atti, la discrasia fra quanto indicato nella scheda riepilogativa allegata all'accordo ratificato con la delibera n. 310/2015 e il credito effettivo dello STUDIO RADIOLOGICO scaturiva da due diversi scenari.

In alcuni casi, le fatture indicate nel prospetto erano state già pagate direttamente allo STUDIO RADIOLOGICO, mentre, in altri casi, erano state

pagate a favore di *factors*, con i quali la medesima struttura sanitaria convenzionata, nel periodo di riferimento, aveva concluso contratti di cessione di credito (31 contratti).

Al riguardo, tenuto conto dei motivi di appello trasversalmente proposti da tutti gli appellanti, deve essere chiarito che la circostanza che i crediti transatti fossero assistiti da titoli giudiziari inoppugnabili (decreti ingiuntivi o sentenze rese in giudizi di opposizione) che ne quantificavano la consistenza e che abilitavano il titolare (STUDIO RADIOLOGICO) all'esercizio di iniziative per il soddisfacimento coattivo non esclude che possa comunque ravvisarsi la sussistenza di un danno erariale derivante dalla duplicazione dell'incasso di fatture che, in quei titoli, avevano concorso a costituire il compendio della pretesa poi ritenuta fondata.

Va rimarcato che la considerazione nella transazione di partite creditorie riconducibili a titoli giudiziali inoppugnabili (decreti ingiuntivi e sentenze) non impedisce di ritenere comunque configurabile una responsabilità amministrativa.

I titoli giudiziali si pongono, infatti, su un piano diverso da quello delle singole fatture/notule che documentano le prestazioni eseguite, nelle varie branche su cui era attivo il convenzionamento, nei periodi di riferimento.

Le singole fatture non hanno perso la tipica attitudine di rappresentare un segmento di attività svolta in regime di accreditamento, documentando elementi relativi all'esecuzione di una prestazione. Esse, cioè, indicano che la struttura convenzionata ha fornito determinate prestazioni per conto del Servizio sanitario regionale e recano la quantificazione monetaria del valore che a tali attività il prestatore assegna.

E, in questa prospettiva, in assenza del fisiologico, tempestivo adempimento, il prestatore del servizio è legittimato ad utilizzare meccanismi contenziosi per far in modo che i propri crediti commerciali possano essere celermente soddisfatti.

L'esito (fausto per la struttura sanitaria privata) delle numerose iniziative contenziose promosse contro l'ASP, però, a seguito della definizione dei pertinenti giudizi civili nel corso dei quali sono state valutate le ragioni creditorie e le contestazioni dell'Azienda debitrice, non impedisce alla Corte dei conti, nella prospettiva della verifica della sussistenza di eventuali patologie delle dinamiche gestorie, di esaminare il rapporto sottostante da cui sono germinate quelle obbligazioni, come vicenda in grado di dar luogo a pregiudizi erariali.

In altri termini, a prescindere dal modo in cui si sono evoluti i rapporti giuridici di credito-debito tra ASP e struttura sanitaria privata ed indipendentemente dalla circostanza che strumenti legali abbiano consentito di pervenire ad un definitivo assetto sul piano processuale, a seguito di decreti ingiuntivi esecutivi e/o sentenze passate in giudicato, il fatto che per una stessa fattura/notula vi siano stati doppi pagamenti a carico dell'ente pubblico è sufficiente per generare il presupposto oggettivo della responsabilità amministrativa.

D'altra parte, come bene evidenziato nella sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 2975/2022 (cfr. pag. 142 e seg.), l'ASP, nei vari giudizi che la vedevano contraddittore dello STUDIO RADIOLOGICO, si è limitata a contestare le pretese di quest'ultimo in ragione dell'eccedenza rispetto al budget concordato. In definitiva, in quei giudizi (anche a causa delle gravi

carenze che l'ASP aveva nel reperire documentazione di riscontro) era in discussione solo la debenza dell'extrabudget e l'ASP era stata condannata a pagare il saldo per prestazioni erogate oltre detto limite per le specifiche branche oggetto di domanda giudiziale.

Nel giudizio di responsabilità, invece, vengono in rilievo gli abusivi impieghi di fatture al fine di ottenere dall'ASP doppi pagamenti a fronte di medesime prestazioni. Si assume, cioè, che gli importi fatturati siano dovuti e, tuttavia, a fronte di attività svolte l'onere che l'ASP è stata chiamata a sostenere è stato duplicato.

L'accertamento dell'escutibilità di un compendio di crediti operato in ambito civilistico non esclude l'eventualità che, in sede contabile, si possa pervenire ad esiti differenti, ritenendo, come nel caso di specie, che un credito, pur originariamente esistente, non sia più attuale perché già è stato in tutto o in parte soddisfatto. Il titolo esecutivo giudiziale non neutralizza la fattura ad esso sottostante, la quale continua ad avere una sua valenza contabile.

Sul punto, si richiama testualmente, in particolare, facendolo proprio quanto affermato nella sentenza n.211/2023 "*si osserva innanzitutto come i crediti (controprestazioni) oggetto di transazione abbiano fonte giuridica (art.1173 c.c.; cfr. art.1460 c.c.) nelle prestazioni rese (documentate dalle relative fatture o notule) dallo studio radiologico sulla base delle convenzioni e non già nei decreti ingiuntivi"* (pag.74).

In definitiva, la prospettiva in cui gli accertamenti si sono mossi è stata quella di verificare, in modo analitico, i flussi finanziari che ogni rapporto documentato con fatture/ ha generato, rilevando che, in esito a capziose strategie, lo STUDIO RADIOLOGICO è riuscito ad accrescere indebitamente

questo flusso, generando per l'eccedenza rispetto al dovuto un consistente danno erariale.

Nella delineata prospettiva, risultano non conducenti le considerazioni contenute nel documento denominato «Relazione per la Corte dei conti», che gli appellanti incidentali STUDIO RADIOLOGICO e FISCER hanno nuovamente versato in atti, allegandolo ai rispettivi gravami, nel quale viene fornita una ricostruzione contabile e dei flussi finanziari dei pagamenti dell'Azienda Sanitaria a favore della struttura sanitaria privata per le annualità dal 2001 al 2009 asseritamente dimostrativa della insussistenza dei doppi pagamenti.

In particolare, l'analisi delle *"Criticità alla* (recte: della) *Metodologia Investigativa"*, porzione dell'elaborato che avrebbe dovuto manifestare l'inattendibilità degli approfondimenti compiuti dalla GdF, si risolve in critiche generiche (*«la GdF si limita ad effettuare il riscontro dell'incasso (…) solo attraverso una semplice comunicazione del factor e non da un riscontro diretto con la contabilità dello Studio Radiologico», «Non vengono esperiti ulteriori accertamenti per verificare la effettività del pagamento da parte dell'Azienda Sanitaria», «Attraverso il preciso riscontro contabile e finanziario della documentazione dell'Azienda Sanitaria, la GdF avrebbe potuto accertare l'incongruenza»*), prive di elementi in grado di rendere inattendibile la ricostruzione compiuta dalla GdF, e, soprattutto, non evidenzianti errori ed incongruenze tali da inficiare il risultato finale dell'accertamento.

In ogni caso, deve essere evidenziato che l'impianto argomentativo utilizzato dalla difesa dello STUDIO RADIOLOGICO e dal FISCER, nelle intenzioni

volto ad offrire una ricostruzione contabile alternativa a quella sviluppata dalla Procura agente con l'ausilio della GdF, trascura di considerare la contabilità del factor con riguardo ai rapporti col cedente. Tale profilo, riveste, invece, importanza fondamentale anche tenuto conto del privilegiato valore probatorio che le scritture contabili rivestono nei rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa (cfr. art. 2710 c.c.).

Quanto poi alle riferite retrocessioni di alcuni crediti ceduti, come correttamente rilevato dal primo giudice, *"premesso che lo stesso elaborato peritale difensivo non provvede ad integrare/conciliare le retrocessioni nella trama ricostruttiva attorea e in disparte la circostanza che essi sono stati, in gran parte, retrocessi da IFI Italia e poi riceduti a Deutsche Bank, si osserva che dette retrocessioni non possono che essere riferite a crediti (o parte di crediti) non pagati (e non già a quelli pagati, per i quali la retrocessione non avrebbe senso), come tali considerati dalla ricostruzione attorea ai fini della ricognizione dei doppi pagamenti"*(pag.75 sentenza n.211/2023).

Deve peraltro ritenersi sostanzialmente attendibile la ricostruzione dei pagamenti indebiti effettuata dalla Guardia di Finanza e trasfusa nell'atto introduttivo del presente giudizio, nei termini di seguito esposti.

In questa sede, può prescindersi dal compiere il minuzioso esame delle partite creditorie duplicate.

E ciò in ragione del fatto che l'analisi compiuta dal primo giudice (pagg. da 74 a 109), ovviamente valutata alla luce delle contestazioni formulate negli appelli (che, in realtà, replicano, nella sostanza, doglianze già formulate nel precedente grado di giudizio e, come tali, pienamente metabolizzate nella motivazione della decisione impugnata), risulta immune da censure,

integralmente condivisibile e, perciò, da confermare.

Al riguardo, non può essere ignorato che il codice della giustizia contabile, come in precedenza ampiamente illustrato, ha imposto un canone di sinteticità per ogni prodotto degli attori del processo (art. 5), quindi anche per il giudice. Inoltre, l'esigenza di sinteticità è ribadita, al fine di sottolineare l'imperatività del principio, con riferimento alla motivazione della sentenza (art. 17, comma 1, norme di attuazione del c.g.c.) che deve consistere nella «*concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche (...) mediante rinvio a contenuti specifici (...) di altri atti di causa*».

Ebbene, la scelta legislativa di modellare l'architettura della motivazione sul canone della sinteticità esclude che, allorquando i profili di gravame rappresentino la riproposizione di contestazioni già introdotte a contrasto della prospettazione elaborata nell'atto di citazione, possa farsi luogo alla riproduzione nella decisione di secondo grado di tutto il condivisibile percorso argomentativo meticolosamente svolto dal primo giudice, laddove i motivi di appello non appaiano in grado di condurre ad un apprezzamento dei fatti diverso da quello compiuto dalla Corte territoriale.

Peraltro, anche nel processo civile, sul quale quello che si celebra innanzi alla Corte contabile è modulato (cfr. art. 7, comma 2, c.g.c.), la descritta architettura della motivazione è, dalla Corte di cassazione, considerata idonea ad esplicitare le ragioni della decisione (cfr. ord. n. 28139 del 5/11/2018; sent. n. 21037 del 23/8/2018; sent. n. 14786 del 19/7/2016; sent. n. 3636 del 16/2/2007), avendo affermato che "*la sentenza di appello può essere motivata "per relationem" purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur*

sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente" (cfr. ord. n. 28139 del 5/11/2018; *in terminis* sent. n. 21037 del 23/8/2018; sent. n. 14786 del 19/7/2016; sent. n. 3636 del 16/2/2007).

Comunque, poiché il percorso argomentativo cui si intende dare continuità si è sviluppato (ragionevolmente, tenuto conto dell'elevato tasso di tecnicità della ricostruzione contabile) recependo le risultanze degli approfondimenti istruttori compiuti dalla GdF, compendiate nella Relazione prot. n. 259714/2019 del 9/8/2014, in piena aderenza al disposto del citato art. 17, comma 1, delle norme di attuazione del c.g.c. (" *la motivazione della sentenza di cui all'articolo 39 del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa*"), risulta bastevole ad assolvere l'obbligo motivazionale, il rinvio a detto atto di causa e, in particolare, alle pagg. 20 e segg. dello stesso.

Pertanto, devono intendersi integralmente confermate le statuizioni della sentenza n.211/2023 circa la esistenza e alla consistenza degli importi indebitamente corrisposti in esecuzione dell'accordo transattivo che, di seguito, si sintetizzano.

Il danno erariale complessivo è quantificato in € 4.020.225,75, cui concorrono due addendi.

Una porzione è riferibile a pagamenti duplicati che l'ASP ha compiuto nei confronti dello STUDIO RADIOLOGICO nel periodo dal 2000 al 2009 - emergenti dagli accurati riscontri contabili compiuti dalla GdF analizzando i flussi finanziari generati dalle fatture/notule emesse dallo STUDIO RADIOLOGICO per le prestazioni rese in regime di convenzione con il SSR - sia quelli diretti, intervenuti tra ASP e struttura privata, sia quelli indiretti, nei quali vi è stata l'interposizione di operatori finanziari che, nel periodo di riferimento, hanno svolto l'attività di factoring a beneficio della medesima struttura, pari a € 2.971.763,73.

Un'altra porzione è riferibile al pagamento di interessi sulle somme suddette, pari ad € 1.048.462,02.

6.3 Nesso causale ed elemento soggettivo

Così delineati i connotati dell'azione di responsabilità amministrativa per la quale v'è causa, le condotte dello STUDIO RADIOLOGICO e dell'allora legale rappresentante FISCER che ebbe ad attestare, contrariamente a quanto documentalmente riscontrato, *"di non aver mai ricevuto somme, neanche parzialmente, portate dai procedimenti oggetto di transazione ed inoltre, che gli stessi non sono mai stati oggetto di cessioni di credito né di assegnazioni presso istituti di credito"*, integrano antecedenti causali degli esborsi non dovuti.

La riscontrata esistenza di una contabilità ordinatamente tenuta da parte dello STUDIO RADIOLOGICO costituisce elemento che depone nel senso dell'imputazione a titolo di dolo della responsabilità nei confronti della società e dell'allora suo esponente aziendale di vertice. La struttura privata, cioè, approfittando delle condizioni di disordine organizzativo in cui versava l'ASP

e che rendevano estremamente difficoltose a quest'ultima efficaci resistenze a fronte di pressanti richieste di pagamento basate su fatture/notule formalmente corrette, pur potendo attingere ad elementi della sua contabilità che avrebbero potuto salvaguardare la posizione della controparte, ha posto in essere una articolata strategia che ha condotto a duplicare parte dei compensi.

A non diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo ai due operatori pubblici TRIPODI, Direttore generale f.f. e STALTARI, Direttore amministrativo, che hanno attivamente contribuito all'erogazione indebita.

In primo luogo, entrambi hanno operato nella consapevolezza di rilevanti irregolarità concernente la costituzione del gruppo di lavoro e la sua concreta operatività.

Tutti i componenti del gruppo di lavoro, hanno dichiarato che l'unità operativa non si è mai riunita e non ha mai lavorato in collegialità. Né vi sono evidenze che lo stesso abbia generato prodotti documentali idonei ad offrire un rassicurante riscontro della correttezza dei pagamenti in procinto di essere eseguiti.

Inoltre, hanno reiteratamente ignorato gli allarmanti rilievi del Collegio sindacale (verbali n. 6 del 17.03.2015 e n. 8 del 31.03.2015).

Infatti, con il verbale n. 6 l'organo interno di controllo ha giudicato la deliberazione n. 310/2015 carente dei seguenti elementi:

- indicazione del procedimento, del criterio e delle modalità utilizzate ai fini della prevista transazione;
- indicazione delle necessarie e propedeutiche verifiche contabili, anche alla luce dei rilievi già formulati dal medesimo organo sui debiti da regolarizzare;
- indicazione delle modalità di pagamento relative agli anticipi già erogati che

sono stati indicati nel prospetto allegato alla deliberazione.

Al riguardo il Collegio sindacale evidenzia che l'indicazione di anticipazioni già erogate non trova ristoro con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 445/2000, con la quale il Fiscer, quale rappresentante legale dello STUDIO RADIOLOGICO dichiara "*di non aver mai ricevuto somme neanche parzialmente portate dai procedimenti di transazione ed inoltre, che gli stessi non sono mia stati oggetto né di cessioni di credito né di assegnazioni presso istituti di credito ".*

Con il successivo verbale n. 8, il Collegio sindacale ha ritenuto insufficienti i chiarimenti forniti con la nota n. 24423 del 25/3/2015, a firma congiunta del Direttore generale ff., Tripodi Ermete, e del Direttore amministrativo Staltari Pasquale, confermando, nel contempo, le criticità rilevate col precedente verbale.

Dall'analisi della predetta nota si rileva che i riscontri ai rilievi formulati dal predetto organo di revisione contengono motivazioni vaghe e generici riferimenti a *"necessarie e propedeutiche verifiche contabili"* eseguite dagli uffici, senza alcuna specificazione sull'attività svolta in concreto e sulle persone intervenute. Inoltre, in merito all'eccezione sulle modalità di pagamento degli anticipi, gli scriventi si sono limitati a riferire che "*Gli acconti menzionati nel prospetto allegato alla delibera n. 310 del 12.03.2015 sono stati pagati al fornitore Fiscer tramite emissione di regolare ordinativo di pagamento effettuato dal competente ufficio"*.

Inoltre, è stato rilevato che, benché nella nota si prevedeva l'intervento dell'Ufficio legale aziendale, il parere espresso dal responsabile della citata articolazione è postumo rispetto alla transazione, alle deliberazioni nn. 310 e

330 del 2015 ed allo stesso pagamento di quanto riconosciuto alo STUDIO RADIOLOGICO: parere, tra l'altro, richiesto non dagli allora Direttore generale ff. TRIPODI e Direttore amministrativo STALTARI, bensì dal Commissario Straordinario Gioffrè Santo, nel frattempo subentrato alla guida dell'ASP di Reggio Calabria.

Ancora, con nota n. 23425 del 23/3/2015 TRIPODI e STALTARI hanno sostanzialmente imposto al Direttore dell'Ufficio economico finanziario di procedere a tutti gli atti conseguenti alla deliberazione n. 310/2015, pena l'inoltro di una "*denuncia cautelativa*" alla Procura presso la Corte dei conti.

Con riguardo al TRIPODI, rilevante è la considerazione che lo stesso, per il ruolo ricoperto, aveva, come correttamente rilevato dal primo giudice, funzioni primarie di garanzia rispetto all'attività in esame, avendo sottoscritto, in qualità di Direttore generale f.f. dell'ASP, sia l'accordo transattivo del 26/2/2015 che la deliberazione n. 310/2015 che a quell'accordo ha dato esecuzione (poi rettificata con delibera n. 330/2015). A tanto assumeva essersi determinato anche sulla scorta delle conclusioni del gruppo di lavoro che dichiarava avere operato una valutazione di "*ogni singola posizione debitoria"*.

Dall'esame degli atti è emerso, tuttavia, che il gruppo di lavoro non si è mai formalmente riunito né ha prodotto documenti riepilogativi delle attività compiute. Anzi, in sede penale, sono emersi numerosi riscontri della pressoché totale inoperatività del gruppo di lavoro.

Pertanto, la consapevolezza da parte del TRIPODI della mancanza di operazioni tecniche di "filtraggio" delle singole posizioni debitorie destinate a confluire nella transazione e a comporre il debito transatto, costituisce una

condotta dolosa, come condivisibilmente affermato dal giudice di prime cure *"quanto meno sub specie dell'accettazione del rischio di pagamenti indebiti, considerato che operavano in Azienda sanitaria purtroppo caratterizzata da notorie criticità contabili"* -pag.115 sent.n.211/2023) , - dolo c.d." eventuale"- che si inserisce, come componente estremamente rilevante, nella sequenza causale che ha determinato l'indebito esborso.

Tanto più che tale pervicace attivismo gestorio è stato mantenuto a fronte di formali segnali di allarme (nota n. 21841 del 17/3/2015, con la quale il Collegio sindacale aveva chiesto che venissero svolte verifiche ulteriori prima di procedere al pagamento, e nota n. 23425 del 23/3/2015 con la quale il Vartolo, Direttore dell'Ufficio economico finanziario, chiedeva delucidazioni) nonché del notorio, grave, disordine contabile che affliggeva l'azienda sanitaria.

Infine, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante TRIPODI, nella vicenda in esame, non può trovare applicazione l'art. 21 del d.l. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020, che ha inserito all'art. 1, comma 1, della l 20/1994 la previsione secondo cui *«La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso»*, omologando la nozione di dolo, valevole per la fattispecie della responsabilità amministrativa, a quella di matrice penale.

Questa Corte ha reiteratamente affermato che detta norma ha carattere sostanziale, in quanto incide su uno degli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito erariale e, dunque, non può spiegare effetti su vicende verificatesi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 11 disp. prel. c.c. (in tal senso espressamente Sez. II App. n. 97/2024, n. 30/2022, n. 305/2022, n.

95/2021; Sez. I App. n. 234/2020, n. 263/2020, n. 317/2020).

Nel caso in esame, le condotte sono tutte anteriori all'entrata in vigore della novella normativa.

In ogni caso, non può essere trascurato che nel giudizio contabile può "*ben trovare collocazione la nozione di dolo eventuale, per integrare il quale è sufficiente una positiva adesione all'evento, una volontà indiretta nei confronti delle conseguenze collaterali ed accessorie della condotta, che, sulla base di una chiara visione delle prospettive di quest'ultima, esprima una volontaria determinazione alla condotta antigiuridica"* (Sez. App. II, sentt. 2/2025 e n.176/2024).

Ebbene tali connotazioni soggettive non possono che ritenersi immanenti nella condotta di un soggetto che, di fronte ad allarmanti segnali, che avrebbero dovuto, quantomeno, far virare l'iniziativa gestoria verso verifiche per accertare l'inesistenza delle prospettate criticità di carattere preventivo, ha comunque dato corso ad un ingente pagamento pur nella consapevolezza che parte del corrisposto potesse essere non dovuto perché già pagato.

Analoghe considerazioni debbono essere svolte con riguardo al Direttore amministrativo STALTARI: la posizione di garanzia che l'ufficio ricoperto gli assegnava - subordinata a quella del TRIPODI, ma più specifica, essendo focalizzata proprio sull'attività amministrativa – e l'approfondita conoscenza della criticità della posizione debitoria dell'ASP - che gli derivava dall'essersi in precedenza occupato della tematica in qualità di responsabile del gruppo di lavoro che, supportato dall'advisor, aveva il compito di effettuare una ricognizione del debito dell'ASP ante 2012 (cfr. deliberazione n. 301 datata 8/5/2014) – giustificano l'addebito in termini equivalenti.

In definitiva, anziché orientare l'esercizio delle delicate funzioni ricoperte verso la preservazione di un patrimonio aziendale già gravemente compromesso, hanno optato per sbrigative soluzioni gestorie, sostanzialmente, finendo per accettare il rischio di ingenti pagamenti indebiti.

7. Potere riduttivo

Gli appellanti hanno manifestato dissenso per il mancato esercizio del potere riduttivo, ancorché espressamente invocato.

Sul punto deve, prioritariamente, ribadirsi che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte (a partire dalla sent. delle SS.RR. n. 563/1987; più di recente, di questa Sezione II App. sent. n.352/2019), il mancato ricorso all'applicazione dello stesso non comporta alcun obbligo di motivazione, sussistente nel solo caso in cui se ne faccia uso. La riduzione dell'addebito, infatti, è un istituto settoriale riconducibile al genere degli strumenti processuali, destinati ad operare nei plessi giudiziari dove la decisione è caratterizzata, quantomeno in parte, da una componente sanzionatoria, attraverso i quali il giudice modula la condanna tenendo conto delle peculiarità della vicenda sottoposta ad esame («valutate le singole responsabilità» è la formula utilizzata nell'art. 52, comma 2, del r.d. 12/7/1934, n. 1214). Il ricorso a tale potere non sfugge all'obbligo di motivazione di cui agli artt. 5, comma 1, 39, comma 1, lett. d, c.g.c. e all'art. 17 delle norme di attuazione del medesimo c.g.c.

Ove, invece, benché sollecitato a farne applicazione, il giudice ritenga insussistenti le condizioni per procedere ad un contenimento dell'onere risarcitorio, non è tenuto ad esplicitare le ragioni del convincimento, potendo le stesse risultare in modo implicito dalla mancata riduzione dell'addebito.

D’altra parte, sebbene il “principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato” (alla cui operatività nel processo contabile non osta la mancata menzione, nell’art. 7 c.g.c., della norma processual-civilistica che lo prevede - art. 112 c.p.c -, trattandosi di principio immanente, quale corollario del “principio della domanda*”* di cui all’art. 99 c.p.c., norma oggetto di esplicito rinvio da parte del secondo comma del citato art. 7 c.g.c.), richieda pertinenti pronunce di accoglimento o di rigetto (*ex multis* Cass. ordd. n.28308/2017 e n.18797/2018), non può essere trascurato che il “principio di sinteticità” imponga un bilanciamento tra analiticità e concisione. In ogni caso, nella vicenda in esame, risulta dirimente rilevare che, attesa la natura dolosa delle condotte, la richiesta di riduzione dell’addebito non sarebbe stata comunque accoglibile, in adesione alla granitica giurisprudenza contabile (tra le più recenti, Sez. App. II n.104/2025; n.240/2013; n. 32/2023 e precedenti ivi citati).

8.Conclusioni

Conclusivamente, gli appelli avverso le sentenze della Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria n. 47/2023, depositata in data 14/4/2023 (sentenza-ordinanza) e n. 211/2023, depositata in data 12/12/2023, devono essere rigettati.

Le spese di questo grado di giudizio, ai sensi dell’art.31, comma 1, c.g.c., seguono la soccombenza e si liquidano, a beneficio dello Stato, nella misura indicata in dispositivo, con onere gravante in via solidale sui condannati, STUDIO RADIOLOGICO S.R.L., FISCER FRANCESCO, TRIPODI ERMETE e STALTARI PASQUALE.

P.Q.M.

SENT. 126/2025

la Corte dei conti, Sezione seconda centrale d'appello

definitivamente pronunciando nei termini di cui in motivazione, previa riunione in rito degli appelli iscritti al n. 61370 del registro di segreteria, li rigetta.

Le spese di questo grado di giudizio si liquidano, a beneficio dello Stato, nella misura complessiva di € 352,00 (TRECENTOCINQUANTADUE/00)

con onere gravante in via solidale sui condannati, STUDIO RADIOLOGICO S.R.L., FISCER FRANCESCO, TRIPODI ERMETE e STALTARI PASQUALE.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Dott. Roberto Rizzi **Dott.ssa Daniela Acanfora**

f.to digitalmente **f.to digitalmente**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 30 MAGGIO 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco